



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di Novembre alle ore 21:00 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio

Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
CARNEVALI FEDERICO	Consigliere	X	
GRAZZI ANNA	Consigliere		X
BIGLIARDI ANNA	Consigliere	X	
COCCONI LUANA	Consigliere	X	
MONTANARI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
ROVESTI FRANCESCO	Consigliere		X
ROSSELLI IURI	Consigliere		X
LASAGNA MARCO	Consigliere	X	
CALEFFI GIUSEPPE	Consigliere	X	
BERTELE' DIEGO	Consigliere	X	
SIMONAZZI MARIAROSA	Consigliere	X	
VEZZANI PATRIZIA	Consigliere	X	

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 3

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: STECCO MARCELLO

Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini Il Segretario Comunale.

Il Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

,

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l'argomento di cui al presente punto dell'ordine del giorno.

Il Segretario Comunale da illustrazione della proposta di modifica

Il Sindaco Bergamini evidenzia che la proposta di modifica sta passando in tutti i comuni limitrofi.

Nessuno chiede la parola

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n°10 del 11/02/2008 con la quale da ultimo veniva modificato il Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

Dato atto che l'approvazione e/o le modifiche ai regolamenti comunali in materia tributaria, e comunque in materia di tariffe e aliquote, hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Riscontrata la necessità di apportare modifiche al citato regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche al fine di consentire una più rapida e sicura riscossione del canone durante la assegnazione provvisoria a venditori ambulanti o produttori agricoli dei posteggi mercatali temporaneamente non occupati dai titolari (cosiddetta "spunta"), prevedendo:

- la possibilità di fissare forfettariamente un canone di occupazione giornaliero nei casi di cui sopra,
- e la possibilità per l'ente di emettere "voucher" o "buoni" da utilizzare in queste tipologie di occupazione al fine di semplificare le operazioni di riscossione a cura degli agenti del Corpo di Polizia Municipale;

Dato atto che le proposte di modifica al regolamento in oggetto non incidono in diminuzione sul gettito derivante dall'applicazione della tariffa e quindi sugli equilibri generali di bilancio;

Ritenuto pertanto di introdurre nel regolamento le seguenti modifiche:

1) All'articolo 25 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee, viene aggiunto il comma 7 come di seguito formulato:

7. Nei casi di occupazioni temporanee realizzate a seguito dell'assegnazione provvisoria a venditori ambulanti o produttori agricoli dei posteggi mercatali temporaneamente non occupati dai titolari (cosiddetta "spunta"), è possibile fissare forfettariamente un canone di occupazione giornaliero al fine di agevolare le operazioni di riscossione.

2) All'articolo 35 - Norme comuni per il versamento, viene aggiunto il comma 5 come di seguito formulato:

5. E' ammesso il pagamento mediante l'utilizzo di appositi voucher o buoni, rilasciati dall'Ente, nel caso di occupazioni assoggettate a pagamento forfettario ai sensi del comma 7 dell'articolo 25 del presente regolamento.

Tutto quanto premesso, acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art.49 – 1° comma - del Decreto Legislativo 267/2000;

Visti gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata, per la immediata eseguibilità dell'atto:

Componenti il consiglio presenti n. 10; votanti n. 10; favorevoli n. 10; contrari e astenuti n. zero;

D E L I B E R A

1) PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa, di modificare il vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione del relativo canone, approvato da ultimo con deliberazione consiliare n. 10 del 11/02/2008, come segue:

- All'articolo 25 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee, viene aggiunto il comma 7 come di seguito formulato:

7. Nei casi di occupazioni temporanee realizzate a seguito dell'assegnazione provvisoria a venditori ambulanti o produttori agricoli dei posteggi mercatali temporaneamente non occupati dai titolari (cosiddetta "spunta"), è possibile fissare forfettariamente un canone di occupazione giornaliero al fine di agevolare le operazioni di riscossione.

- All'articolo 35 - Norme comuni per il versamento, viene aggiunto il comma 5 come di seguito formulato:

5. E' ammesso il pagamento mediante l'utilizzo di appositi voucher o buoni, rilasciati dall'Ente, nel caso di occupazioni assoggettate a pagamento forfettario ai sensi del comma 7 dell'articolo 25 del presente regolamento.

2) DI APPROVARE il nuovo testo regolamentare coordinato con le modifiche sopra indicate come da allegato "A" alla presente deliberazione.

3) DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;

4) DI DARE ATTO che ai sensi, e per gli effetti dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale, il presente Regolamento, così come modificato al punto precedente, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

COMUNE DI GUALTIERI

REGOLAMENTO

per l'applicazione del

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

- articolo 1 – definizioni
- articolo 2 – ambito e scopo del Regolamento
- articolo 3 – il funzionario addetto al canone

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° : OCCUPAZIONI

- articolo 4 – occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- articolo 5 – occupazioni per l'esercizio del commercio
- articolo 6 – altre occupazioni

Capo 2° : LA CONCESSIONE

- articolo 7 – richiesta di occupazione
- articolo 8 – ufficio comunale competente
- articolo 9 – istruttoria della richiesta
- articolo 10 – contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale
- articolo 11 – durata
- articolo 12 – titolarità della concessione
- articolo 13 – rinnovo o disdetta della concessione
- articolo 14 – obblighi del concessionario
- articolo 15 – modifica, sospensione e revoca della concessione
- articolo 16 – decadenza ed estinzione della concessione
- articolo 17 – limiti delle occupazioni
- articolo 18 – uso dell'area concessa
- articolo 19 – occupazioni abusive

Titolo III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- articolo 20 – istituzione ed oggetto del canone di concessione
- articolo 21 – criteri per la determinazione della tariffa
- articolo 22 – classificazione delle strade
- articolo 23 – determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti
- articolo 24 -- applicazione del canone annuo
- articolo 25 – determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee
- articolo 26 – coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea
- articolo 27 – tariffa del canone per particolari occupazioni
- articolo 28 – durata della occupazione
- articolo 29 -- soggetto passivo

Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

articolo 30 – agevolazioni

articolo 31 – esenzioni

Titolo IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

articolo 32 – accertamento

articolo 33 – versamento per occupazioni permanenti

articolo 34 – versamento per occupazioni temporanee

articolo 35 – norme comuni per il versamento

articolo 36 – riscossione coattiva

articolo 37 – rimborsi

articolo 38 – sanzioni

articolo 39 - contenzioso

Titolo V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

articolo 40 -- disposizioni finali

articolo 41 -- disposizioni transitorie

Titolo 1° : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono :

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
- per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con questo Regolamento.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale,

designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, Responsabile della gestione è l'affidatario.

3. In particolare, il Funzionario suddetto :

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- b) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- d) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione coattiva;
- e) nel caso di gestione del canone affidata a terzi verifica e controlla l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade, le aree ed i relativi spazi soprastanti o sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee. Sono :

a) permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

- "pluriennali", aventi, cioè, durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (Sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, e simili);

- "annuali", cioè che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una

nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione del canone e delle sanzioni :

- sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

- sono considerate temporanee :

a) le occupazioni delle aree sopra indicate al comma 2 lett. a) del presente articolo, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.

Articolo 6 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6.

6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture

che non siano mantenute in buono stato o che risultino non più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2° : LA CONCESSIONE

Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune, e deve contenere, a pena di nullità :

- nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
- nel caso di richiedente diverso dai predetti, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, nonché l'opera che si vuole eseguire e le modalità di uso dell'area;
- la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario e con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Tuttavia, in deroga alla nullità di cui al comma precedente, in caso di mancanza di una o più delle indicazioni di cui sopra, il Comune può invitare l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti, entro il termine inderogabile di giorni 15 entro il quale provvedervi.

4. Qualora dalla domanda non sia possibile o risulti difficoltoso identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire eventuali altri dati richiesti dal Comune ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (vedi occupazioni di cui agli artt. 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione

dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione anche in via di sanatoria ovvero, in caso non sussistano tali condizioni, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni :

- occasionali, di durata non superiore a 90 minuti;
- determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci;
- non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 4, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 8 - Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata al Servizio Uso e Assetto del Territorio 1° Sezione Urbanistica ed Edilizia Privata, fatta eccezione per la richiesta di occupazione da realizzare per :
mercati settimanali, mercati tematici;
cantieri edili;
esposizioni di merci all'esterno di negozi e distese di tavoli nei pubblici esercizi;
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
che dovranno essere presentate all'Ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo, si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere :

- gli elementi identificativi della concessione, come da articolo 7 comma 2;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, ed il relativo criterio con il quale il canone stesso è stato determinato;
- l'obbligo di osservare quanto stabilito nell'articolo 14.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6. Il Comune può imporre la prestazione di una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, qualora :

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 11 - Durata

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 5, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà del Comune di imporre eventuali nuove condizioni che si rendessero necessarie.

2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Funzionario responsabile del procedimento, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 12 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione ad altri.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 3, emette un nuovo atto di concessione, con conseguenti pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, ovvero di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 13 - Rinnovo o disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. L'interessato, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della occupazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga

4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. Tale disdetta, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto; invece, se l'occupazione ancora non è iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 14 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto della occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo :

- di esibire, a richiesta degli addetti comunali ed agli Agenti della Forza Pubblica, l'atto che autorizza l'occupazione;
- di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, al ripristino del suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
- di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a

decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

4. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.

5. Cessate le cause che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante da esercitarsi nel termine di giorni 7.

Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il soggetto interessato decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli :

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;

b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 12, relative al divieto di concessione a terzi ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei tre giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione :

- la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- la sentenza dichiarativa di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta amministrativa della sua azienda.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 17 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice stradale.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 18 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo, pubblico o privato, adiacente e predisporre i mezzi necessari, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive :

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli

occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 37, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

Titolo III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, cioè, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. Il canone si applica, altresì, all'occupazione realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituito, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico su tratti di marciapiede o di strade aperte al pubblico e simili.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il presente Regolamento, sono elencate nell'allegato "A" del Regolamento medesimo.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone è determinata, con proprio atto, dalla Giunta comunale sulla base dei seguenti elementi :

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione permanente o temporanea;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario,

- occupazione con banchi di vendita	coefficiente 1
- occupazione con mostre esterne ai negozi	coefficiente 1
- occupazione di sottosuolo	coefficiente 30
- occupazione con impianti di carburante	coefficiente 1,8
- occupazione con cantieri edili	coefficiente 1
- occupazioni diverse da quelle sopra elencate	coefficiente 0,5

5. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

6. In caso di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla data di cessione.

7. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscosse dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

8. Nel caso di richiesta di occupazione per l'espletamento di servizi di pubblico interesse o ritenuti tali dall'Amministrazione Comunale, i relativi criteri e modalità di applicazione del canone verranno stabiliti con apposita convenzione.

Articolo 24 - Applicazione del canone annuo

1. Il canone annuo da applicare a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, fatta eccezione per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi. Per tale occupazione il canone è determinato in sede di prima applicazione, forfettariamente in € 0,65 per il numero di utenti risultanti alla data del 1° gennaio di ogni anno (art. 63 comma 2 lett. f) D.Lgs. 446/97.

2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.

Articolo 25 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1. Abrogato

2. La tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di appartenenza ed applicata alle ore di effettiva occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera, di cui al comma 1, va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie :

- a) 1° fascia : dalle ore 7 alle ore 15 coefficiente 0,7;
- b) 2° fascia : dalle ore 15 alle ore 23 coefficiente 0,23;
- c) dalle ore 23 alle ore 7 coefficiente 0,07;

4. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è determinato dai coefficienti moltiplicatori di durata e di fattispecie per l'entità di occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore e con l'applicazione delle riduzioni sopra previste cumulabili tra di loro.

5. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

6. Le misure di tariffa, come sopra determinate, comunque non possono essere inferiori a € 0,08 a metro quadrato lineare, qualunque sia la categoria di riferimento di occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.

7. Nei casi di occupazioni temporanee realizzate a seguito dell'assegnazione provvisoria a venditori ambulanti o produttori agricoli dei posteggi mercatali temporaneamente non occupati dai titolari (cosiddetta "spunta"), è possibile fissare forfettariamente un canone di occupazione giornaliero al fine di agevolare le operazioni di riscossione.

Articolo 26 - Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea

1. Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie sotto elencate:

- occupazioni varie	coefficiente 1
- occupazione con cantieri edili	coefficiente 0,5
- occupazioni di commercianti e produttori agricoli su aree pubbliche, artigiani in forma ambulante	coefficiente 0,5
- spettacolo viaggiante	coefficiente 0,2
- manifestazioni culturali sportive politiche con finalità di lucro	coefficiente 0,2
- distese di sedie e tavoli	coefficiente 0,5
- mercato fiera antiquariato	coefficiente 1,5

2. Per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,75.

3. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,5.

Articolo 27 - Tariffa del canone per particolari occupazioni

1. Per la occupazione temporanea di aree adibite a mercati, anche attrezzate, ed a posteggi, , si determinano tre fasce orarie, di cui la prima dalle ore 7 alle ore 15, la seconda dalle ore 15 alle ore 23 e dalle ore 23 alle 7, con attribuzione, alla prima fascia del 70% della tariffa giornaliera, alla seconda del 23% ed alla terza del 7%. Il canone è determinato per fascia oraria, considerando la occupazione comunque "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

2. Quanto stabilito nel comma 1 si applica anche per le occupazioni di suolo pubblico in occasione di fiere e sagre, ad eccezione delle fasce orarie, che sono determinate, la prima, dalle ore 10 alle ore 24 e, la seconda, dalle ore 0 alle 10.

Articolo 28 - Durata della occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, in base a quanto disposto negli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

Articolo 29 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 30 - Agevolazioni

1. La superficie eccedente i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a mille sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i mille sono conteggiati al 10%.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 31 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone :

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai Comuni e loro Consorzi e quelle effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, anche comportanti attività di vendita o

- di somministrazione senza finalità di lucro;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
 - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 1° del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle condizioni di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali ;
 - f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - h) le occupazioni con fiori e piante ornamentali, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - k) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;
 - l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - m) le occupazioni con servizi di noleggio con conducente e taxi;
 - n) le occupazioni di suolo e sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o d'irrigazione dei fondi agricoli e, comunque, le occupazioni di suolo e sottosuolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - p) le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 7;
 - q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - r) le occupazioni di aree cimiteriali;

- s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- t) le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
- u) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- v) le occupazioni per i semplici accessi carrabili e pedonali ;
- w) le occupazioni con tende, pensiline e simili ;
- x) le occupazioni impianti pubblicitari e striscioni esposti trasversalmente a vie e piazze;
- y) elettrodotti e simili;
- z) impianti a fune per trasporto merci e personale;
- z bis) insegne e bandiere e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo

z ter) le occupazioni realizzate da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da esercizi particolari (come definiti dal regolamento comunale per la disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), con sedie e tavoli

Titolo IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 32 - Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.

2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza , in caso di omesso o parziale versamento, fissa la relativa scadenza dandone comunicazione all'interessato mediante notifica, anche con raccomandata A.R., di apposito avviso.

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2, ai fini dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 33 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso per intero l'anno di rilascio della concessione. Il pagamento del canone relativo all'anno di rilascio va effettuato alla data stabilita nell'atto di concessione.

2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli

anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno di durata della concessione medesima.

3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno, diverse dalla fattispecie di cui all'art. 12 comma 2, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 34 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 34 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

2. Per le occupazioni ricorrenti di cui all'articolo 4, comma 6, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare; tuttavia, per tali occupazioni, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

Articolo 35 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI GUALTIERI VERSAMENTO CANONE (annuale o temporaneo) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", . E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune, domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

3. Qualora l'ammontare del canone superi € 258,23= e sussistano particolari situazioni socio economiche il Responsabile del procedimento su richiesta dell'interessato, può consentire il versamento in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di sei, con applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 3 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.

4. Non si effettua il versamento del canone se questo è di ammontare non superiore a € 10,00 e che non derivi da una occupazione di suolo pubblico nell'esercizio di attività aventi scopo di lucro.

5. E' ammesso il pagamento mediante l'utilizzo di appositi voucher o buoni, rilasciati dall'Ente, nel caso di occupazioni assoggettate a pagamento forfettario ai sensi del comma 7 dell'articolo 25 del presente regolamento.

Articolo 36 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni,

non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (OPPURE : mediante consegna del relativo ruolo al Concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43).

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 37 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

3. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia inferiore a € 10,00=.

Articolo 38 - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,82= a € 516,46=, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 19 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima. Si applicano pure le sanzioni accessorie stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 39 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento. In particolare è abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa spazi ed aree pubbliche, approvato con atto del Consiglio Comunale N. 36 del 16/6/1994 e successive modifiche.

Articolo 41 - Disposizioni transitorie

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario, alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.

2. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del Decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.

3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
(che danno luogo all'applicazione del canone di concessione)

Occupazioni del SUOLO PUBBLICO

- aree mercatali
- chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita
- distributori di carburanti
- edicole
- esposizioni di merce all'esterno di negozi
- ombrelloni, tavolini e sedie (ad eccezione di quelle relative ad esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande)
- ponteggi, attrezzature e materiali per edilizia
- spazi riservati al parcheggio privato
- spettacoli viaggianti e circensi
- occupazioni per il completamento di servizi di pubblico interesse

Occupazioni del SOPRASSUOLO

Nota: Esenti

Occupazioni del SOTTOSUOLO

- cavidotti interrati
- condotte e tubazioni interrate
- cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Gandellini